



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)

tel. 01139891 – fax 0113989382

P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

Servizio Commercio - SUAP

ORDINANZA N. 10

lì, 21/04/2020

OGGETTO: Emergenza Corona Virus. Riapertura dei mercati rionali del giovedì per la vendita dei soli generi alimentari. Integrazioni ordinanza n. 9 del 14 aprile 2020

IL SINDACO

- Visto il decreto legge 25 marzo n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19”;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, con particolare riferimento all'art.1, che detta le ultime misure restrittive in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica;
- visto altresì il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020 che al punto 11 stabilisce: “i mercati settimanali siano consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della Polizia locale che deve limitarne l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento”;
- richiamati i chiarimenti forniti dalla stessa Regione Piemonte in data 13 aprile 2020 al citato decreto;
- richiamata la propria ordinanza n. 9 del 14 aprile 2020 con cui è stata disposta la revoca delle ordinanze sindacali n. 6 del 23 marzo 2020 e n. 8 del 3 aprile 2020 limitatamente alle parti in cui si disponeva la sospensione di tutti i mercati rionali del giovedì fino al 3 aprile, misura successivamente prorogata con ordinanza sindacale n. 8 del 3 aprile 2020, ed è stato consentito lo svolgimento

dei mercati rionali del giovedì di piazza Danilo Dolci, piazza Einaudi e largo Torino, esclusivamente per la vendita di generi alimentari di ambulanti con posto fisso sulle aree mercatali (non spuntisti);

- visto che lo svolgimento dei mercati rionali, nella giornata di giovedì 16 aprile, si è svolta regolarmente e le misure adottate si sono rivelate efficaci, a seguito di valutazioni della Polizia locale e dell'ufficio commercio, si ritiene possibile assicurare lo svolgimento dei mercati rionali del giovedì anche con la presenza di un numero limitato di ambulanti sorteggianti autorizzati alla vendita di generi alimentari (spuntisti), non superiore a quattro operatori per ogni mercato, limite entro cui è ancora possibile la dislocazione dei banchi ponendo in essere tutte le misure di sicurezza necessarie, nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto regionale;
- richiamato il comma 4 dell'art. 50 del dlgs. 18 agosto 2000 n. 267

ORDINA

1. Di consentire presso i mercati rionali del giovedì di piazza Danilo Dolci, piazza Einaudi e largo Torino, la presenza di ambulanti sorteggianti autorizzati alla vendita di generi alimentari in numero non superiore a quattro per ciascuno dei mercati rionali succitati.
2. Di consentire l'individuazione degli ambulanti sorteggianti autorizzati alla vendita di generi alimentari di cui al punto precedente nei modi ritenuti opportuni dal responsabile della gestione dei mercati, al fine di evitare assembramenti e permettere la preventiva verifica della dislocazione dei banchi per l'adozione delle misure di prevenzione contro la diffusione del Covid19, anche tramite selezione dei primi quattro sorteggianti inseriti nella graduatoria e successiva definizione delle presenze tramite conferme telefoniche attuabili precedentemente il giorno di svolgimento dei mercati.
3. Le attività di vendita dei soli generi alimentari da parte degli operatori di cui al punto 1) della presente ordinanza potranno essere esercitate, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'ordinanza sindacale n. 9 del 14 aprile 2020 di seguito integralmente riportate
 - delimitazione dell'area mercatale in modo da convogliare gli accessi,
 - separazione dei varchi di accesso ed uscita dalle aree mercatali,
 - contingentamento delle presenze per evitare gli assembramenti e consentire il mantenimento delle distanze di sicurezza limitando l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare salvi evidenti motivi che richiedano l'accompagnamento,
 - obbligo di confezionamento da parte del venditore, dotato di guanti monouso e mascherine.
 - il venditore dovrà, inoltre, garantire la presenza di clienti nelle zone in prossimità dell'area di vendita con modalità contingentata-

te o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone e garantire ai fruitori adeguata distanza interpersonale.

Da mandato alla Polizia locale di presidiare costantemente i mercati al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza come sopra evidenziate.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- al Comandante della Polizia Locale;
- al dirigente dell'area Tecnica;

Che la presente Ordinanza venga resa nota tramite il sito istituzionale dell'Ente.

AVVERTE

Che la presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Che nei confronti dei trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.

Che avverso la presente ordinanza è possibile il ricorso al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

SV/sv
Y:\COMMERCIO\ORDINANZE\2020\LIMITAZIONI COVID19 - APERTURA MERCATI PER SPUNTISTI ALIMENTARI.docx

IL SINDACO
GUALCHI Antonella *

* Documento informatico firmato digitalmente in data 21/04/2020 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.